

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.**

Pag. 1

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.**

TRA

**A.N.C.P.I. SERVIZI S.R.L.** con sede legale in Roma (RM), alla Via delle Muratte, n. 43, (c.f./p.iva 15532721006; pec [anpciservizi@pec.anpciservizi.it](mailto:anpciservizi@pec.anpciservizi.it)), nella persona del legale rappresentante Alberto Barbero, di seguito denominata “A.N.P.C.I.”

E

**RECRYTERA S.R.L.** con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), alla Via Po, n. 43, (c.f./p.iva 02147390690; pec [recrytera@pec.aruba.it](mailto:recrytera@pec.aruba.it)), nella persona del legale rappresentante Adriano Valente, di seguito denominata come “Recrytera”, “Partner” o “Fornitore”.

Di seguito denominate congiuntamente come le “Parti” o singolarmente “Parte”.

PREMESSO CHE

- a) A.N.P.C.I. assiste i Comuni italiani inferiori a 5.000 abitanti, realizzando e promuovendo servizi ad essi dedicati e ai loro dipendenti;
- b) A.N.P.C.I. ha la necessità di acquisire l’erogazione dei servizi di organizzazione e gestione in forma aggregata di procedure selettive in modalità digitale per le esigenze di personale dei piccoli Comuni che aderiscono all’Associazione, come disposto dall’art. 10, primo comma, del D.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con legge 28 maggio 2011, n. 2021 e dall’35-*quater*, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- c) Recrytera è titolare del diritto di sfruttamento economico del Brevetto avente ad oggetto il “*Metodo e relativo sistema di gestione di una procedura concorsuale, d’esame e/o di selezione di personale*”, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 giugno 2019, n. progressivo 102017000068382: trattasi di un metodologia operativa di gestione informatizzata delle procedure concorsuali, che coinvolge tutte le fasi del concorso (dalla predisposizione del bando fino alla valutazione dei singoli candidati) in maniera automatizzata e con elevati *standard* di qualità, efficienza, sicurezza ed affidabilità; la metodologia, implementata e sviluppata per le specifiche esigenze delle Amministrazioni pubbliche, consente la gestione di migliaia di candidati in contemporanea sull’intero territorio nazionale in modo rapido e sicuro;
- d) A.N.P.C.I. intende affidare a Recrytera la fornitura dei suddetti dei servizi di organizzazione e gestione dei concorsi pubblici per i Comuni aderenti all’Associazione, alle condizioni e termini di cui al presente Accordo Quadro;
- e) i servizi richiesti sono da intendersi “a consumo” e dovranno essere erogati di volta in volta espressa richiesta di A.N.P.C.I. tenendo conto della complessità e della durata delle procedure concorsuali;

**Premesso quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**1. PREMESSA E ALLEGATI**

1. La premessa e gli allegati formano parte integrante, sostanziale ed essenziale dell’Accordo Quadro e le Parti dichiarano che senza di essi non sarebbero mai avvenute alla sua conclusione.
2. Sono allegati al presente Accordo i seguenti documenti:
  - a. Allegato 1: sottoscrizione espressa clausole vessatorie;

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.**

Pag. 2

- b. Allegato 2: offerta tecnica;
- c. Allegato 3: offerta economica.

## **2. DEFINIZIONI**

1. Nel presente Accordo Quadro le espressioni di seguito indicate hanno il significato a fianco specificato:

- per **Accordo Quadro** si intende il presente accordo che stabilisce le condizioni generali che si applicheranno a tutti gli ordini di acquisto stipulati tra A.N.P.C.I. e il Fornitore;
- per **Servizi** si intendono le attività di organizzazione e gestione in forma aggregata di procedure selettive in modalità digitale, come meglio descritti nell’allegato 2;
- per **Offerta tecnica** si intende il documento redatto dal Partner per il Committente, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni ricevute nella fase preliminare alla stipula del presente Accordo, l’oggetto della fornitura e la descrizione dei servizi forniti dal Partner come meglio descritti nell’allegato 2;
- per **Offerta economica** si intende il listino prezzi relativo ai servizi offerti dal Partner, come meglio elencati nell’Allegato 3;
- per **Cliente/i** o **Committente** si intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che in virtù del presente Accordo, ha diritto di usufruire dei Servizi offerti dal Partner;
- per **Ordine di Acquisto** o **OdA** si intende il documento emesso da A.N.P.C.I. attraverso il quale viene formalizzato ogni singolo rapporto di Fornitura avente ad oggetto i Servizi a favore dei Clienti, ai prezzi stabiliti nell’Allegato 3
- per **Corrispettivo/i** si intende il corrispettivo relativo ai Servizi, come di volta in volta indicato in dettaglio in ciascun Ordine di Acquisto e stabilito sulla base del listino di cui all’Allegato 3;
- per **Fornitura** si intende la fornitura in favore di A.N.P.C.I. dei Servizi richiesti per il tramite di Ordine di Acquisto e l’esecuzione di tutte le attività ivi espressamente indicate o, comunque, richiamate nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Acquisto;
- per **Esecuzione** si intende la realizzazione ed il completamento di tutti i Servizi richiesti dal Committente;
- per **Verbale di Collaudo** si intende il documento formato dal Fornitore e validato da A.N.P.C.I. o dal Cliente, con il quale viene dato atto della corretta esecuzione dei Servizi e di ogni altra attività connessa;

## **3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro definisce i termini e le condizioni alle quali A.N.P.C.I. acquisterà i Servizi di cui all’Allegato 2.

2. I servizi richiesti sono da intendersi “a consumo” e dovranno essere erogati di volta in volta su espressa richiesta di A.N.P.C.I. tenendo conto della complessità e della durata delle procedure concorsuali.

3. Il presente Accordo Quadro non costituisce impegno alcuno da parte di A.N.P.C.I. ad emettere Ordini di Acquisto in favore del Fornitore, provvedendo a disciplinare e a stabilire tra le stesse Parti, esclusivamente le condizioni generali che si applicheranno a tali OdA relativamente all’esecuzione dei servizi.

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 3

### 4. STRUTTURA CONTRATTUALE, INTERPRETAZIONE

1. Le Parti convengono che, fatto salvo il caso in cui non sia concordato per iscritto tra le Parti o non sia qui espressamente contemplato, le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro prevalgano sulle condizioni standard e/o generali e/o particolari del Fornitore e/o su ogni altro termine e condizione non richiamato in quest’accordo (ivi incluse eventuali condizioni generali contenute negli OdA).

2. A.N.P.C.I. e il Fornitore convengono, inoltre, che ciascun Ordine di Acquisto sarà automaticamente riferito al presente Accordo Quadro e che eventuali ordini di acquisto già in essere tra A.N.P.C.I. e il Fornitore prima della firma del presente Accordo Quadro, relative a forniture di Servizi di cui all’oggetto del presente Accordo Quadro e non regolati da apposito contratto, saranno soggetti alle disposizioni del presente Accordo Quadro.

3. Il presente Accordo Quadro, inclusi i relativi allegati, rappresenterà la totalità delle pattuizioni intervenute tra A.N.P.C.I. e il Fornitore in merito allo specifico oggetto di ciascun Ordine di Acquisto e sostituirà ogni comunicazione orale o scritta intercorsa tra A.N.P.C.I. e il Fornitore prima dell’Ordine di Acquisto.

4. Fatto salvo che non sia espressamente previsto altrimenti nel presente Accordo Quadro, in caso di incongruenze e contrasti interpretativi tra i diversi documenti qui richiamati, si applicheranno le norme del documento considerato prioritario secondo il seguente ordine:

- Accordo Quadro;
- Allegati all’Accordo Quadro;
- Ordine di Acquisto;
- Allegati dell’Ordine di Acquisto.

5. Fermo quanto sopra stabilito, le stesse Parti espressamente riconoscono e convengono altresì sul fatto che, in caso di contrasto tra le disposizioni di cui ai documenti elencati al precedente art. 4.4 e le disposizioni contenute nell’Offerta del Fornitore, le prime dovranno essere sempre e comunque considerate prioritarie rispetto a quelle eventualmente contrastanti contenute in detta Offerta.

6. A.N.P.C.I. e il Fornitore convengono che eventuali deroghe alle disposizioni del presente Accordo Quadro dovranno essere espressamente concordate per iscritto e saranno efficaci limitatamente all’Ordine di Acquisto per il quale sono state concordate e sottoscritte.

### 5. OBBLIGHI DI A.N.P.C.I.

1. A.N.P.C.I. si obbliga a:
  - a. garantire l’accuratezza delle informazioni e dati che trasmetterà al Fornitore;
  - b. fare quanto possibile per garantire i rapporti tra il Fornitore e il Cliente in caso di necessità, ai fini della corretta e regolare esecuzione dei Servizi;

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 4

- c. garantire la disponibilità del proprio personale (o di quello di terzi o tal fine) quando specificatamente concordato per iscritto con il Fornitore e laddove ciò sia necessario per la corretta esecuzione della Fornitura;
- d. corrispondente gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base a quanto stabilito in ciascun Ordine di Acquisto, entro i termini indicati negli stessi, alle condizioni previste dal presente Accordo Quadro.

### 6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga a dare esecuzione alla/e Fornitura/e regola d’arte, secondo la miglior tecnica, secondo le modalità, i termini e le condizioni contemplati nel presente Accordo Quadro e nell’OdA.
2. Il Fornitore si obbliga ad adempiere, e si obbliga a far sì che i propri eventuali Subappaltatori adempiano, a ogni legge e regolamento applicabile in relazione ai Servizi e a quanto altro debba essere fornito ai sensi del presente Accordo Quadro. Il Fornitore si obbliga altresì a sostenere ogni costo e a pagare ogni diritto e commissione dovuti per l’adempimento delle suddette leggi e regolamenti.
3. Il Fornitore dichiara di avere le capacità, i mezzi, le strutture e le risorse adeguate ad assicurare che i Servizi saranno eseguiti conformemente alle tempistiche definite nel OdA e/o convenute con A.N.P.C.I., nonché ai volumi di attività e alle esigenze specifiche di quest’ultima, dichiarandosi sin d’ora in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze e le più alte qualifiche all’uopo richieste.

### 7. DURATA

1. Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata per **2 (due) anni**, salvo proroghe previamente concordate tra le Parti.
2. Alla data di scadenza o alla cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo, le obbligazioni e gli impegni delle Parti destinati a protrarre la loro efficacia anche dopo la scadenza contrattuale conserveranno pieno vigore fino alla data per essi specificatamente previsti o a quella del loro completo adempimento.
3. Il potersi dell’esecuzione delle forniture/prestazioni oltre la data di scadenza indicata costituirà in ogni caso rinnovo tacito dell’Accordo.

### 8. ORDINE DI ACQUISTO

1. Nell’affidamento delle Forniture, A.N.P.C.I. si impegna ad emettere un Ordine di Acquisto sulla base dell’offerta tecnico-economica del Fornitore (Allegato 2 e 3).
2. L’Ordine di Acquisto conforme all’Offerta comparta la piena accettazione di entrambe le Parti dei contenuti ivi indicati, ferma restando l’applicazione del presente Accordo Quadro.
3. Con l’accettazione dell’Ordine di Acquisto il Fornitore dichiara, ad ogni effetto di legge e ai sensi del presente Accordo Quadro, di avere considerato il contesto dei luoghi e delle attività da eseguire e di averne tenuto conto al fine di valutarne l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori e,

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 5

pertanto, ritiene il prezzo contrattuale congruo e comprensivo di tutti gli oneri per il rispetto delle normative in materia di sicurezza ad igiene del lavoro, nonché di quelli connessi dei permessi e pareri necessari od opportuni.

4. Le Parti convengono che, anche in via successiva all’emissione degli Ordini di Acquisto, A.N.P.C.I. potrà annullare e/o variare il contenuto dell’Ordine di Acquisto stesso, in accordo a quanto qui di seguito previsto.

5. È diritto di D A.N.P.C.I. richiedere, entro 30 giorni (trenta giorni), di ridurre o cancellare tutte e/o alcune prestazioni stabilite nei relativi OdA, per la totalità o parte dei Servizi. Qualora la Fornitura non abbia ancora avuto esecuzione, nulla sarà dovuto da A.N.P.C.I. al Fornitore per la cancellazione di parte o di tutti gli OdA, mentre qualora essa abbia avuto inizio, A.N.P.C.I. sarà tenuta a corrispondere quanto dovuto per la parte di Fornitura effettivamente consegnata e/o prestata dal Fornitore e dalla stessa A.N.P.C.I. accettata, con rinuncia dello stesso Fornitore ad ogni qualsivoglia ulteriore costo, onere, risarcimento o indennizzo.

### 9. OGGETTO DEI SERVIZI

1. Le Forniture avranno ad oggetto i Servizi descritti nell’Allegato 2 del presente Accordo Quadro così come saranno di volta in volta indicati e convenuti in ciascun OdA. La lista dei Servizi di cui all’Allegato 2 potrà essere ridotta (con l’eliminazione da essa di Servizi non più oggetto di Fornitura) od ampliata previo accordo tra le Parti o, in via tacita, a mezzo di inclusione dei nuovi Servizi in uno o più OdA, restando pertanto inteso che, anche ove i Servizi non fossero previsti nell’Allegato 2, la loro fornitura mediante OdA sarà in ogni caso – fatto salvo quanto diversamente previsto nello stesso OdA – soggetta ai termini e condizioni del presente Accordo Quadro.

2. I Servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nei termini, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, e nei vari Ordini di Acquisto emessi.

3. Il Fornitore non avrà, per l’intera durata del presente Accordo Quadro, alcun diritto di esclusiva in relazione ai Servizi ed alla loro esecuzione.

4. I Servizi saranno eseguiti a regola d’arte, con la massima diligenza e puntualità secondo i migliori standard di professionalità richiesti dalla prassi del settore, conformemente a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei vari Ordini di Acquisto e relativi documenti annessi, nonché conformemente alle norme di legge e regolamentari comunque ad essi applicabili.

5. Ai fini dell’esecuzione dei Servizi dovranno intendersi incluse tutte quelle prestazioni ed attività anche non espressamente indicate, necessarie all’esecuzione in perfetta regola d’arte e secondo i migliori standard applicabili, e quanto ulteriormente concordato tra le Parti durante il periodo di validità del singolo Ordine di Acquisto in base al quale detti Servizi sono stati richiesti.

### 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E FORMAZIONE DEL VERBALE DI COLLAUDO

1. Quando il Fornitore ha completato la Fornitura, e fatto salvo quanto altrimenti in ogni OdA, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 6

- I. il Fornitore comunicherà a A.N.P.C.I. di aver completato i Servizi, secondo quanto indicato in OdA formando apposito Verbale di Collaudo con il quale viene dato atto della corretta esecuzione dei Servizi e di ogni altra attività connessa;
- II. A.N.P.C.I. o il Committente provvederà a validare il predetto Verbale, attestando la conformità della Fornitura alle disposizioni del precedente Accordo Quadro, dei relativi Allegati e dei singoli Ordini di Acquisto.

### 11. IMPORTI E CORRISPETTIVI

1. I Servizi oggetto del presente Accordo e meglio elencati nell’Allegato 2 dovranno essere eseguiti nella misura che sarà richiesta da A.N.P.C.I. fino ad un importo complessivo indicativo e non impegnativo valutato in € **750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00)** oltre IVA.

2. I corrispettivi saranno stabiliti in ogni singolo OdA sulla base alle condizioni economiche negoziate tra le Parti riportate nell’Allegato 3 e non saranno soggetti a variazioni dovute a incrementi dei costi di produzione, fluttuazioni dei tassi di cambio e del costo della vita o di altro indicatore inflazionistico, durante il periodo di validità di ciascun relativo OdA.

3. Fatto salvo un diverso accordo tra le Parti e/o quanto eventualmente previsto in ogni OdA, in deroga ad ogni norma di legge (ove consentito), i Corrispettivi sono da considerare a tutti gli effetti invariabili ed imm modificabili, restando tutte le spese, i costi, i compensi, gli adempimenti e gli oneri di qualsiasi genere e natura, comunque relativi e connessi all’adempimento del relativo OdA comunque a carico esclusivo del Fornitore.

4. I Corrispettivi stabiliti in ogni singolo OdA saranno comprensivi di ogni onere indiretto.

### 12. FATTURAZIONE

1. Fatto salvo che previsto diversamente nell’OdA, il Fornitore potrà emettere fattura nei confronti di A.N.P.C.I. e in riferimento ad un Ordine di Acquisto solo successivamente formazione e validazione del Verbale di Collaudo attestante la corretta esecuzione del Servizio e, qualora fosse il caso, dell’analogo documento di accettazione da parte di A.N.P.C.I. o del Cliente e comunque successivamente al corretto e completo adempimento dei propri obblighi definiti dal presente Accordo Quadro e/o dall’Ordine di Acquisto. Resta salva la facoltà di A.N.P.C.I. di riconoscere al Fornitore il diritto di emettere la propria fattura al tempo dell’esecuzione del servizio, quando la verifica di corretta esecuzione non si riveli necessario o non sia previsto nel relativo OdA.

2. Nella fattura, in funzione dei singoli casi relativi agli Ordini di Acquisto (se così ivi previsto), potranno essere inseriti gli importi relativi al Corrispettivo relativo ai Servizi.

3. Sulle fatture andrà riportato, qualora esistente, il numero del corrispondente Ordine di Acquisto e del Verbale di Collaudo che dovrà essere allegato alla fattura, nonché il nome del Committente, il CIG, il nr. dei candidati, nonché di ogni altro dato disponibile relativo all’affidamento dei Servizi oggetto del presente Accordo.

4. La fatturazione sarà sospensivamente condizionata alla preventiva fatturazione da parte del Cliente relativa all’OdA di riferimento.

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 7

5. Il pagamento sarà effettuato a 60 (novanta) giorni fine mese, dalla di ricezione della fattura.
6. I Corrispettivi saranno pagati per mezzo di bonifico bancario sull’IBAN avente le seguenti coordinate:  
**IT5700103015401000008057213.**
7. Le fatture dovranno essere intestate a:  
**A.N.C.P.I. SERVIZI S.R.L.** con sede legale in Roma (RM), alla Via delle Muratte, n. 43, (c.f./p.iva 15532721006)
8. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a A.N.P.C.I. e non sia altrimenti giustificato, sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod.Civ.

### 13. TRACCIABILITÀ

1. Qualora le Forniture siano eseguite nell’ambito di appalti di lavori, servizi e forniture soggetti al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovesse quindi trovare applicazione quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (di seguito anche “D.lgs. 136/2010”), il Fornitore si obbliga ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### 14. IMPOSTE, TASSE ED ALTRI DIRITTI DI NATURA FISCALE

1. Tutte le imposte, le tasse e gli altri diritti di natura fiscale (fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto - IVA) che risultino dovuti in relazione ai singoli OdA, ivi incluse, senza limitazione alcuna, i dazi e le altre imposte di natura doganale da corrispondersi in Italia o altrove, dovranno essere pagati dal Fornitore e/o saranno comunque a suo carico, salvo diverse intese.

### 15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

1. Le Parti non intendono concedere, e non concedono l’una all’altra il diritto di usare i propri marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte titolare.
2. Recrytera conserverà la titolarità esclusiva di ogni diritto di proprietà intellettuale e di ogni altro diritto e/o privativa connesso all’esecuzione dei Servizi, compreso il diritto della stessa a conservare la titolarità della Tecnologia Proprietaria del Fornitore. In relazione alla Tecnologia Proprietaria del Partner A.N.P.C.I. avrà, in relazione ad essa, una Licenza d’uso limitata all’uso previsto dall’OdA.

### 16. FORZA MAGGIORE

1. Ai fini del presente Accordo Quadro per evento di forza maggiore s’intende ogni evento imprevedibile ed irresistibile tale da impedire l’adempimento delle obbligazioni oggetto dei singoli OdA, come, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, stato di guerra, guerra civile, embargo, terremoto, alluvione e/o eventi naturali eccezionali, rivoluzione, pandemia, la mancanza temporanea di materiali o di manodopera,

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 8

l'impossibilità di stipulare con Subappaltatori o la risoluzione anticipata o l'inadempimento di eventuali Subappaltatori, gli scioperi.

### 17. RINUNCE ED AUTORIZZAZIONI

1. Qualsiasi autorizzazione o rinuncia concessa o da concedersi da una Parte all'altra non pregiudicherà il successivo esercizio da parte della stessa dei suoi pieni diritti ai sensi dei singoli OdA. La mancanza da parte di una delle Parti del presente Accordo Quadro di richiedere l'esecuzione delle clausole, condizioni, termini o previsioni qui contenute non verrà né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.

### 18. SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

1. Il Fornitore potrà affidare la Fornitura o parte di essa al Subappaltatore unicamente e solamente previa autorizzazione scritta di A.N.P.C.I. e sempre se sarà consentito dalle norme di legge.

### 19. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DI UN ORDINE DI ACQUISTO

1. In connessione alla risoluzione di un singolo OdA, qualunque ne sia la causa, qualora A.N.P.C.I. incarichi un terzo della prosecuzione delle attività oggetto del suddetto OdA, il Fornitore sarà obbligato a cooperare ragionevolmente con il terzo per assicurare una agevole migrazione dall'uno all'altro fornitore. Gli eventuali oneri di tale attività di collaborazione, qualora si estendesse oltre la data di cessazione del presente Accordo Quadro e/o del relativo OdA, saranno negoziati in buona fede tra le Parti.

### 20. CLAUSOLA DI ESTENSIONE E RAPPORTI CON TERZI

1. Le previsioni del presente Accordo si estendono anche alla Società madre/capogruppo, consorzio imprese, R.T.I. e/o Impresa direttamente o indirettamente collegata a Recrytera.

2. Resta inteso tra le Parti che i contatti con i Clienti che necessiteranno dei servizi oggetto del presente accordo, verranno curati da A.N.P.C.I. Servizi o Impresa ad essa collegata e/o controllata, salvo diversi accordi tra le Parti.

### 21. CESSIONE DELL'ACCORDO

1. È fatto divieto al Fornitore non potrà cedere, in tutto in parte, il presente Accordo Quadro e i singoli OdA. A.N.P.C.I. potrà invece, salvo preavviso, a sua discrezione e in qualsiasi momento, cedere o trasferire il presente Accordo Quadro e i singoli OdA, o parte di essi.

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 9

### 22. CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dagli Ordini di Acquisto, senza preventiva approvazione esplicita da parte di A.N.P.C.I.
2. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del Fornitore neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso.

### 23. ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Fornitore, salvo il caso di forza maggiore – tempestivamente comunicato – e salva l'impossibilità sopravvenuta in via definitiva della prestazione per fatto non ad essa imputabile, non dia corso all'esecuzione dei singoli OdA nei termini previsti, A.N.P.C.I., dopo l'assegnazione di un termine perentorio di 7 (sette) giorni, avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando a tal fine la propria organizzazione o quella di terzi, riservandosi il diritto di rivalsa per i maggiori oneri sopportati.

### 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – D. LGS. 196/03

1. Le Parti del presente Contratto s’impegnano reciprocamente, nel trattamento e raccolta dei dati personali che dovessero venire acquisiti nell'esecuzione e in dipendenza del presente rapporto contrattuale, ad osservare e a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni del Regolamento 2016/679 e del D.lgs. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
2. I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione. Le Parti, ciascuna per propria competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs. 196/03, anche con riferimento alle misure di sicurezza.
3. A.N.P.C.I., Titolare del trattamento, tratterà i dati relativi all’affidamento di cui all’oggetto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Fornitore sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati necessari per l’espletamento del servizio in argomento.

### 25. RISERVATEZZA

1. Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i dati di cui verrà in possesso in esecuzione d’appalto.
2. I dati e le informazioni occorrenti per l’espletamento del servizio non potranno essere utilizzati dalle Parti se non per fini strettamente inerenti all’esecuzione dei Servizi e dovranno essere trattati in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.

## ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.

Pag. 10

### 26. CAUSE DI RISOLUZIONE DELL’ACCORDO

1. A.N.P.C.I. avrà il diritto risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di inadempimento da parte del Partner anche di una sola delle obbligazioni contenute nei seguenti articoli: 3 (Obblighi del Fornitore); 13 (Tracciabilità); 15 (Proprietà industriali); 21 (Cessione dell’accordo); 22 (Cessione del Credito); 24 (Trattamento dei dati personali); 25 (Riservatezza).

2. A.N.P.C.I. potrà esercitare il diritto di cui al precedente comma, previa comunicazione scritta da inviare a Partner a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec.

3. Il Partner avrà diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di inadempimento da parte di Recrytera, qualora A.N.P.C.I. previa diffida ad adempiere mediante lettera raccomandata a.r. o tramite p.e.c. e decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti al Partner.

### 27. RECESSO

1. A.N.P.C.I. si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, a proprio insindacabile giudizio che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. cessione /affitto dell’azienda da parte del Partner o cessione/affitto/mutamento del ramo d’azienda interessato delle prestazioni cui il Partner è obbligato ai sensi del presente Accordo;
- b. mutamento in ordine all’assetto societario del Partner;
- c. rinvio a giudizio o condanna di un rappresentante del Partner per delitti relativi alla gestione d’impresa che, per la loro natura e gravità incidano sull’affidabilità e moralità dello stesso Partner o siano suscettibili di arrecare o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- d. assoggettamento del Partner a liquidazione, anche volontaria; presentazione di istanza o assoggettamento del Partner, anche stragiudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale.

2. Il Partner con lettera raccomandata a.r. o tramite p.e.c. entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’evento, dovrà informare A.N.P.C.I. del verificarsi di una delle suddette ipotesi.

3. A.N.P.C.I. potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al presente articolo dandone comunicazione al Partner a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite p.e.c. da inviarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della raccomandata/comunicazione di cui al precedente o dall’avvenuta conoscenza dei predetti eventi di cui al comma precedente o dell’avvenuta conoscenza dei predetti eventi. Il recesso avrà effetto trascorsi giorni 30 (trenta) dalla data del ricevimento da parte del Partner della relativa comunicazione.

### 28. VARIAZIONI DEL TESTO DELL’ACCORDO

1. Fatto salvo quanto espressamente diversamente convenuto nel presente Accordo, nessuna Parte può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra, apportare all’oggetto dell’Accordo o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o espressioni di qualsiasi natura ed entità.

2. Eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche al presente Accordo saranno pertanto valide solo se concordate per iscritto e sottoscritte dai legali rappresentanti delle Parti o da persone munite di idonei poteri.

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMNETO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
DI CONCORSI PUBBLICI IN FORMA AGGREGATA DEI COMUNI ADERENTI ALL’A.N.P.C.I.**

Pag. 11

3. Resta altresì inteso che l’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’integrale nullità o invalidità, essendo fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle od annullate.

4. Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio anche parziale di facoltà e/o diritti previsti a suo favore ai sensi del presente Accordo o l’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo non costituiscono rinuncia totale o parziale a tali facoltà e/o diritti, né al diritto di richiedere l’esatto adempimento delle disposizioni contrattuali violate.

**29. COMUNICAZIONI**

1. A.N.P.C.I. designa il proprio legale rappresentante *pro tempore* quale esclusivo Rappresentante per gli aspetti contrattuali e per gli aspetti tecnici derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro.

2. Recrytera designa il proprio legale rappresentante *pro tempore* quale Rappresentante per gli aspetti contrattuali e quale proprio esclusivo Rappresentante per gli aspetti tecnici derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro.

3. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo Quadro dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a.r. alla sede sociale dell’altra parte o all’indirizzo pec risultante da visura camerale, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto, all’attenzione del rappresentante autorizzato.

**30. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

1. Il presente Accordo Quadro è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana.

2. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo Quadro, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.


Roma (RM)

San Giovanni Teatino (CH)

**A.N.C.P.I. SERVIZI S.R.L.**

in persona del l.r.p.t.

ALBERTO BARBERO



**RECRYTERA S.R.L.**

in persona del l.r.p.t.

ADRIANO VALENTE

